



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GUIDI PAOLO, Presidente

MORONI RICCARDOMARIA, Relatore

FORTUNATO NICOLA, Giudice

in data 19/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 143/2023 depositato il 12/01/2023

proposto da

Mimmo Pratico' Srl - 02046870800

Difeso da

Giuseppe Francesco L Chiaramonte - CHRGPP84A01G580S

Davide Antonuccio - NTNDVD82R06A522J

ed elettivamente domiciliato presso giuseppechiaramonte@pec.ordineavvocaticatania.legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria

elettivamente domiciliato presso cal.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210025104502 000 IRES-ALIQUOTE 2014

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210025104502 000 IRAP 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)

La società ricorrente indicata in epigrafe, avente la sede in provincia di Milano, previo inutile esperimento della procedura di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del dlgs n. 546/92, ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Reggio Calabria, per addebiti tributari, inerenti l'annualità 2014.

La società ricorrente contesta e, principalmente, eccepisce la illegittimità della cartella impugnata, perché proveniente da un indirizzo di posta elettronica differente da quello istituzionale, inoltre nessun atto presupposto è stato ricevuto dalla stessa contribuente, oltre alla carenza di motivazione dell'atto opposto.

La società eccepisce altresì, in via preliminare e derimente, il difetto di legittimazione attiva dell'Agente della Riscossione di Reggio Calabria che ha provveduto alla notifica della cartella opposta, in quanto la stessa società ha sede in provincia di Milano e non risulta che l'Agenzia di Reggio Calabria abbia delegato l'Agente per la Riscossione di Milano per la notifica dell'atto impugnato e ciò comporta sicuramente la nullità della cartella di pagamento impugnata.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria non risulta essere costituita.

L'Agenzia delle Entrate di Napoli, con intervento volontario, replica, precisando che l'eccepita circostanza dell'indirizzo pec è assolutamente ininfluyente e non inficia minimamente l'efficacia dell'atto, né la sua validità; inoltre, dalla certificazione relativa all'invia della pec è rilevabile la data dell'invio della comunicazione, la legittimità e la regolarità della procedura seguita.

Per le altre contestazioni/eccezioni, le parti si riportano agli atti depositati e concludono come nei rispettivi scritti difensivi.

Al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore, il Collegio decide come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto ed in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

La Corte premette, in punto di decisione, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate; detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.

Nel prosieguo si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione di questa Corte, riguarda la nullità o meno della cartella opposta, essendo stata notificata da una Agenzia per la riscossione territorialmente non competente; ebbene in tal senso il Collegio ritiene che l'atto impugnato sia nullo.

Dello stesso tenore anche la sentenza n. 45/2018 resa dalla Corte Tributaria di Milano che ha statuito che è illegittima la cartella di pagamento emessa da una diramazione dell'Ente di Riscossione territorialmente incompetente, avuto riguardo al luogo di ubicazione del domicilio fiscale del contribuente; nel merito si osserva che l'Agente della riscossione competente a provvedere alla riscossione coattiva dei crediti è quello del domicilio fiscale del contribuente, come espressamente indicato dagli artt. 12, 24 e 46 del dpr n. 602/1973.

Quanto sopra è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 4400/2023, che ha statuito in tema di riscossione dei tributi, che è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall'Ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, c. 2 del dpr n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall'Ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del dpr n. 602/1973, l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass. N. 8049/2017).

Da quanto sopra emerge che è di tutta evidenza che esiste una connaturata relazione tra il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo (che deve ricadere in uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza del Concessionario) e l'ambito territoriale di operatività dell'Agente di Riscossione.

Pertanto, nel caso in esame, l'Agente di Riscossione avrebbe anche potuto avvalersi di un soggetto delegato per espletare l'attività di riscossione al di fuori della propria competenza territoriale, ma avrebbe dovuto conferire apposita delega alla sede di Milano, atteso che il concessionario per la riscossione è titolare di una potestà esecutiva che può esprimersi solo nell'ambito territoriale assegnatogli e non al di fuori di esso, quindi, il mancato conferimento di delega ha comportato, inevitabilmente, l'illegittimità della cartella di pagamento.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19577/17, ha stabilito che l'atto di riscossione può essere emesso solo da un agente che opera nella zona dove il contribuente iscritto a ruolo ha stabilito il suo domicilio fiscale. Pertanto se l'atto è notificato da un concessionario fuori zona l'atto è nullo anche se non è ancora esecutivo.

Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso, stante la sua fondatezza, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Pertanto, il Collegio ritiene di poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di Milano accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 19.5.2023

Il Relatore

R. Moroni

Il Presidente

P. Guidi